

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 1

Unità didattica 4

Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi

Prof. Antonio Maria Berardi

RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti disciplinata da una norma giuridica.
Esso è costituito da tre elementi:

SOGGETTI

I soggetti del rapporto giuridico, che sono normalmente due, non sono posti su un piano di parità. Infatti si distingue un soggetto attivo, al quale è attribuita una posizione giuridica di vantaggio, da un soggetto passivo, sul quale grava una posizione giuridica di svantaggio.

OGGETTO

L'oggetto è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto.
I beni sono le cose che possono formare oggetto del diritto del soggetto attivo.
Le prestazioni sono i comportamenti che il soggetto passivo ha il dovere di assumere a vantaggio del soggetto attivo.

CONTENUTO

Il contenuto è costituito dal complesso dei poteri e dei doveri che sono rispettivamente riconosciuti al soggetto attivo e al soggetto passivo del rapporto.

I soggetti del rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti disciplinata da una norma giuridica. I due soggetti del rapporto sono detti **soggetto attivo** e **soggetto passivo**; essi non sono posti su un piano di parità perché il soggetto attivo è titolare di una posizione giuridica di vantaggio, mentre sul soggetto passivo grava una posizione giuridica di svantaggio.

soggetto attivo

La posizione giuridica di vantaggio di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto giuridico può consistere nella titolarità di un **diritto soggettivo**, ovvero nella titolarità di un **interesse legittimo** ovvero nella titolarità di una **potestà**.

diritto soggettivo

il diritto soggettivo è il **potere** di agire attribuito ad un soggetto di diritto per il soddisfacimento di un proprio **interesse**, protetto dall'ordinamento giuridico. Nel rapporto giuridico esso è sempre correlato ad una posizione di dovere o di obbligo altrui.

interesse legittimo

Nei rapporti giuridici di diritto pubblico la pubblica amministrazione vanta sempre una posizione di supremazia nei confronti del soggetto privato che si trova sempre in una posizione giuridica di soggezione. Il privato pertanto non può mai esercitare una tutela piena ed esclusiva di un interesse proprio vantato nei confronti della P.A. ma la tutela potrà essere esercitata nei limiti di realizzazione del superiore interesse pubblico. La tutela consisterà quindi nella pretesa che l'operato della P.A. si svolga nel rispetto del principio di legalità e cioè nel controllo sulla legittimità dell'operato della P.A.

potestà

E' il potere che viene attribuito ad un soggetto di tutelare un interesse altrui. L'interesse può avere natura privatistica (come nel caso dell'esercizio della potestà dei genitori sui figli) ovvero pubblicistica (come nel caso dell'esercizio delle funzioni dell'Ente Pubblico da parte del Dirigente Amministrativo).

soggetto passivo

La posizione giuridica di svantaggio che grava sul soggetto passivo di un rapporto giuridico può consistere in un **dovere** ovvero in un **obbligo** ovvero in una **soggezione**.

dovere - Nei rapporti giuridici assoluti grava sul soggetto passivo del rapporto un dovere generico di osservanza e di rispetto che consiste nel non turbare l'esercizio del diritto assoluto di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto.

obbligo - Nei rapporti giuridici relativi grava sul soggetto passivo del rapporto un obbligo specifico di adempimento e cioè l'obbligo di eseguire una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo del rapporto.

soggezione

Essa è la posizione giuridica del soggetto passivo del rapporto corrispondente all'esercizio della potestà.

Diritto soggettivo

Potere della
volontà

interesse
protetto

il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico

L'idea del diritto soggettivo, sconosciuta agli ebrei, ai greci e ai romani, è nata in epoca moderna in ambiente giusnaturalista.

Il filosofo e giurista olandese Ugo Grozio (1583 – 1645) lo definiva: “una facoltà morale in forza della quale la persona, cui compete tale facoltà, può pretendere una cosa o un comportamento altrui con giustizia”.

Il diritto soggettivo

Tra le posizioni giuridiche attive attribuite ad un soggetto di diritto per la tutela di un proprio interesse la più importante è quella che assume il nome di diritto soggettivo.

Esistono diverse definizioni del diritto soggettivo che risentono della impostazione culturale degli autori che le hanno proposte.

Secondo la scuola risalente al giurista tedesco Windscheid (scuola pandettistica, XIX secolo) esso sarebbe un potere della volontà attribuita al singolo soggetto dal diritto oggettivo.

Secondo la scuola del giurista tedesco Jhering (scuola storica, XIX secolo) sarebbe invece un interesse protetto.

Si è anche sostenuto che il diritto soggettivo consista, secondo una definizione latina, nell'*agere licere* cioè nella possibilità di agire liberamente.

Più recentemente è stato suggerito che si tratti del potere di pretendere ed ottenere da altri un determinato comportamento.

Tutte le definizioni proposte contengono dei contenuti di verità per cui, senza prendere posizione a favore dell'una o dell'altra, ci limiteremo a indicare che il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico e che nel rapporto giuridico esso è sempre correlato ad una posizione di obbligo o di dovere altrui.

DIRITTI SOGGETTIVI PRIVATI

Nella posizione attiva dei rapporti giuridici di diritto privato troviamo normalmente un diritto soggettivo che consiste nel potere di tutelare in modo pieno ed esclusivo un proprio interesse, attribuito dalla norma giuridica ad un soggetto giuridico .

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

Essi sono i diritti che tutelano la persona umana nei suoi valori essenziali, come il diritto al nome, alla vita, alla salute, alla integrità fisica ecc. Non sono negoziabili nè rinunziabili, perchè senza di essi la persona umana non potrebbe realizzare una esistenza libera e dignitosa. Per questo sono diritti assoluti ((perchè si esercitano nei confronti di tutti)), non sono patrimoniali (perchè non sono suscettibili di valutazione economica) e sono intrasmissibili (perchè non possono essere ceduti a terzi).

DIRITTI DI FAMIGLIA

Essi sono posti a tutela degli interessi della persona, quale parte della comunità familiare. La Costituzione ed il codice civile si riferiscono normalmente alla famiglia intesa come famiglia nucleare, come società naturale fondata sul matrimonio. La disciplina della famiglia è improntata alla eguaglianza tra i coniugi. La potestà dei genitori sui figli è disciplinata come un ufficio da esercitarsi nell'esclusivo interesse dei minori. Ad altri fini viene considerata la famiglia allargata (impedimenti matrimoniali, successioni, impresa familiare ecc.) , il codice civile disciplina quindi i rapporti di coniugio, di parentela (tra persone che hanno un ascendente comune) e di affinità (tra la persona e i parenti del coniuge). i diritti di famiglia sono relativi, non patrimoniali, intrasmissibili.

Con la legge n. 76 del 2016 il Parlamento ha approvato la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la regolamentazione delle convivenze di fatto.

DIRITTI REALI

Sono i diritti sulle cose, l'aggettivo reale infatti proviene dalla parola latina "*res, rei*" che significa cosa. Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà che attribuisce al titolare le facoltà di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Essi sono pertanto diritti assoluti (perchè si esercitano nei confronti di tutti), patrimoniali (perchè sono suscettibili di valutazione economica) e trasmissibili (perchè possono essere ceduti a terzi).

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

I diritti di credito o di obbligazione consistono nel potere del soggetto attivo del rapporto giuridico, che assume il nome di creditore, di ottenere l'esecuzione di una determinata prestazione da parte del soggetto passivo, che assume il nome di debitore. La prestazione può consistere in un dare, ovvero in un fare ovvero in un non fare. I diritti di obbligazione sono diritti relativi (perchè si esercitano esclusivamente nei confronti del debitore), patrimoniali (perchè sono suscettibili di valutazione economica) e trasmissibili (perchè possono essere ceduti a terzi).

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

Con riguardo alla loro struttura i diritti soggettivi possono distinguersi in:


- **DIRITTI ASSOLUTI:** Sono quei diritti soggettivi che possono essere esercitati indistintamente nei confronti di tutti i consociati.
- **DIRITTI RELATIVI:** Sono quei diritti soggettivi che possono essere esercitati esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato.

Con riguardo agli interessi tutelati i diritti soggettivi possono distinguersi in:

- **DIRITTI PATRIMONIALI:** Sono quei diritti soggettivi per i quali è possibile compiere una valutazione economica.
- **DIRITTI NON PATRIMONIALI:** Sono quei diritti soggettivi per i quali non è possibile compiere una valutazione economica, in quanto sono dati a tutela della persona e dei suoi interessi di natura ideale e morale.

Con riguardo alla possibilità di una loro trasmissione a terzi i diritti soggettivi possono distinguersi in:

- **DIRITTI TRASMISSIBILI:** Sono quei diritti che possono essere liberamente trasmessi da una persona all'altra, essi hanno normalmente natura patrimoniale.
- **DIRITTI INTRASMISSIBILI:** Sono quei diritti che per nessuna ragione possono essere trasmessi da una persona all'altra, essi normalmente non hanno natura patrimoniale, ma personale o familiare e sono dati a tutela di interessi di natura morale o ideali insopprimibili.



RAPPORTO GIURIDICO

RELAZIONE TRA DUE SOGGETTI
DISCIPLINATA DA UNA NORMA
GIURIDICA

RAPPORTI ASSOLUTI

SOGGETTO ATTIVO
TITOLARE DI UN DIRITTO
SOGGETTIVO

DIRITTO ASSOLUTO ED
IMMEDIATO
ESEMPIO: DIRITTO DI
PROPRIETA'

ASSOLUTO PERCHE' SI
ESERCITA INDISTINTAMENTE
NEI CONFRONTI DI TUTTI I
CONSOZIATI

IMMEDIATO PERCHE' IL
TITOLARE ENTRA IN RELAZIONE
DIRETTA CON IL BENE E NON HA
BISOGNO DI COLLABORAZIONE
PER ESERCITARE LE FACOLTA' DI
GODIMENTO E DISPOSIZIONE

SOGGETTO PASSIVO
OBBLIGATO

DOVERE GENERICI DI
ASTENSIONE E DI
RISPETTO CHE GRAVA SU
TUTTI I CONSOZIATI

RAPPORTI RELATIVI

SOGGETTO ATTIVO
TITOLARE DI UN DIRITTO
SOGGETTIVO

DIRITTO RELATIVO E MEDIATO
ESEMPIO: DIRITTO DI CREDITO
O DI OBBLIGAZIONE

RELATIVO PERCHE' SI ESERCITA
ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI
UN DEBITORE DETERMINATO

MEDIATO PERCHE' SI REALIZZA
ESCLUSIVAMENTE CON LA
COLLABORAZIONE DEL DEBITORE

SOGGETTO PASSIVO
OBBLIGATO

OBBLIGO SPECIFICO DI
ADEMPIMENTO CHE GRAVA
SU UN DEBITORE
DETERMINATO

FONTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

FATTI GIURIDICI

Qualunque evento naturale capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce fatto giuridico.

Come esempi annoveriamo tra i fatti giuridici la nascita e la morte della persona fisica, le grandi catastrofi naturali, ma in determinate circostanze anche il semplice decorso del tempo.

NASCITA: Con la nascita la persona fisica acquista un complesso di diritti soggettivi personali (diritto al nome, alla salute, alla integrità fisica, ecc.) e quindi diventa titolare della posizione attiva dei corrispondenti rapporti giuridici assoluti.

MORTE: con la morte si estingue la persona fisica e quindi si estinguono i suoi diritti personali e i corrispondenti rapporti giuridici assoluti, mentre i diritti patrimoniali del defunto (proprietà, crediti) si trasmettono agli eredi, si determina quindi una modificazione soggettiva dei corrispondenti rapporti relativi.

DECORSO DEL TEMPO: con il compimento del diciottesimo anno la persona fisica acquista la capacità di agire ed acquista quindi la capacità di esercitare autonomamente i propri diritti ed i propri doveri.

ATTI GIURIDICI

Qualunque atto umano volontario capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce atto giuridico.

Gli atti giuridici possono essere leciti o illeciti.

Gli atti leciti possono essere meri atti o negozi giuridici.

ATTI LECITI: sono meri atti giuridici (cioè semplici atti giuridici) quelli in cui la volontà umana è diretta alla sola produzione dell'atto e non anche alla produzione degli effetti dell'atto che sono predeterminati dalla legge. I meri atti giuridici consistono quindi normalmente in semplici manifestazioni di conoscenza o di giudizio (certificati, permessi, ecc.)

ATTI ILLECITI: qualunque comportamento doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

L'atto illecito è doloso se è determinato con coscienza e volontà dal suo autore, è invece colposo se non è voluto, ma è determinato da negligenza, imperizia, imprudenza. Il danneggiato acquista il diritto al risarcimento del danno e diventa soggetto attivo del corrispondente rapporto giuridico relativo.

NEGOZI GIURIDICI

Si definisce negozio giuridico qualunque manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dall'ordinamento giuridico.

Si tratta quindi di un atto giuridico volontario nel quale la volontà dell'uomo è diretta non solo alla produzione dell'atto, ma anche alla produzione dei suoi effetti, che non sono predeterminati dalla legge.

Tra i negozi giuridici disciplinati nel codice civile ricordiamo i tre tipi fondamentali costituiti dal testamento, dal matrimonio e dal contratto.

L'ordinamento giuridico riconosce ampia autonomia negoziale ai soggetti giuridici.

TESTAMENTO: il testamento è il negozio giuridico unilaterale con il quale si dispone delle proprie sostanze, per il tempo dopo la morte, con la istituzione di eredi. Esso può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale ed è sempre revocabile. Deve essere redatto necessariamente nelle forme previste dalla legge (testamento olografo, segreto o pubblico).

MATRIMONIO: è il negozio giuridico bilaterale con il quale marito e moglie costituiscono una comunione di vita obbligandosi reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, all'accoglienza al mantenimento ed alla educazione della prole.

CONTRATTO: è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

FONTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

FATTI GIURIDICI
fatti naturali

ATTI GIURIDICI
atti umani volontari

ATTI LECITI
atti conformi alle previsioni dell'ordinamento
giuridico

ATTI ILLECITI
atti contrari alle previsioni dell'ordinamento
giuridico

MERI ATTI GIURIDICI
manifestazioni di giudizio

NEGOZI GIURIDICI
manifestazioni di volontà

TESTAMENTO

MATRIMONIO

CONTRATTO

Diapositiva n. 1 - M odulo 1 - U.D. 4 - Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo

Diapositiva n. 2 - Il rapporto giuridico e i suoi elementi

Diapositiva n. 3 - I soggetti del rapporto giuridico

Diapositiva n. 4 - Il diritto soggettivo

Diapositiva n. 5 - I diritti soggettivi privati

Diapositiva n. 6 - Classificazione dei diritti soggettivi

Diapositiva n. 7 - Tavola di rffronto della classificazione dei diritti soggettivi privati

Diapositiva n. 8 - Rapporti giuridici assoluti e rapporti giuridici relativi

Diapositiva n. 9 - Le fonti del rapporto giuridico

Diapositiva n.10 - Classificazione delle fonti del rapporto giuridico

Diapositiva n. 11 - Indice U.D. 4